

Deliberazione 25 giugno 2010 - ARG/elt 94/10

Aggiornamento per il trimestre luglio - settembre 2010 delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela e modifiche al TIV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2010

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico Spa e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 novembre 2009;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2009.

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, approvato con la medesima deliberazione come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 194/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 204/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 205/09;
- la deliberazione dell’Autorità 3 febbraio 2010, ARG/elt 9/10;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2010, ARG/elt 41/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 41/10).

Viste:

- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 24 febbraio 2010, prot. Autorità n. 10141 del 5 marzo 2010 (di seguito: comunicazione 24 febbraio 2010);
- la comunicazione della Cassa del 16 giugno 2010, prot. Autorità n. 22853 del 18 giugno 2010;
- la comunicazione della società Acquirente unico Spa (di seguito: l’Acquirente unico) del 26 maggio 2010, prot. Autorità n. 20445 del 28 maggio 2010 (di seguito: comunicazione 26 maggio 2010);
- la comunicazione dell’Acquirente unico dell’11 giugno 2010, prot. Autorità n. 22618 del 16 giugno 2010;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 18 giugno 2010, prot. Autorità n. 22848 del 18 giugno 2010;
- la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 17 giugno 2010, prot. Autorità n. 22843 del 18 giugno 2010;
- la nota della Direzione Mercati 6 maggio 2010, prot. n. 17900, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota 6 maggio 2010).

Considerato che:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- ai sensi dell’articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione di:
 - a) corrispettivo PED;
 - b) corrispettivo PPE;
 - c) componente UC₁;
 e che tali corrispettivi siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell’anno solare di riferimento dall’Acquirente unico, rispettivamente, per l’acquisto dell’energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l’Acquirente unico invii all’Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all’anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali in risposta alla Nota 6 maggio 2010 e delle informazioni ricevute dall’Acquirente unico, l’importo

del recupero è stimato in diminuzione di circa 63 milioni di euro, di cui circa 65 milioni di euro sono riconducibili a una diminuzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica e i circa 2 milioni di euro sono riconducibili a un incremento dei costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;

- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, nonché sulla base del recupero stimato nella misura sopra indicata, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio annuo (2010) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto a quanto stimato nel secondo trimestre dell'anno 2010;
- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano compensati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa con comunicazione 24 febbraio 2010, gli oneri derivanti dal meccanismo di perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento relativi all'anno 2008, ancorché non ancora definitivi per la mancanza di informazioni relative ad alcune imprese inadempienti e alle imprese cooperative, risultano coperti, evidenziando altresì un potenziale avanzo del conto di cui all'articolo 70 del TIT;
- ai fini della quantificazione dell'avanzo di cui al precedente alinea dovranno altresì essere considerate le modalità con cui i differenti esercenti la maggior tutela hanno regolato con la Cassa gli ammontari di perequazione relativi al citato anno;
- relativamente all'anno 2009, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota 6 maggio 2010 e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, inclusi lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima e il corrispettivo per il funzionamento del medesimo Acquirente unico, e per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio risulterebbe sostanzialmente coperto;
- la stima di cui al precedente alinea potrà essere considerata definitiva solo in seguito alle determinazioni che la Cassa compirà ai sensi dell'articolo 13 nonies del TIV;
- in base alle informazioni al momento disponibili, gli elementi di incertezza relativi agli importi di perequazione per gli anni 2008 e 2009 sono tali per cui si ritiene che essi non genereranno comunque ulteriori necessità di gettito rispetto a quanto attualmente già raccolto mediante il corrispettivo PPE.

Considerato infine che:

- il comma 13.3 del TIV prevede, tra l'altro, che l'Acquirente unico invii alla Direzione Mercati dell'Autorità entro il 31 maggio di ogni anno l'ammontare, suddiviso per anno di competenza, delle partite economiche sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura;
- ai sensi del richiamato comma 13.3 del TIV, con comunicazione 26 maggio 2010, l'Acquirente unico ha comunicato l'ammontare, suddiviso per gli anni di competenza 2005, 2006, 2007 e 2008, delle partite economiche, afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico, sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura;

- in particolare, in base alla comunicazione 26 maggio 2010, sussistono sopravvenienze attive relative ai citati anni pari a circa 50 milioni di euro, di cui circa 8 milioni di euro, relativi all'anno 2005, risulterebbero immediatamente disponibili.

Ritenuto opportuno:

- adeguare il valore degli elementi PE e PD tenendo comunque prudenzialmente in considerazione, ove non siano ancora disponibili al momento dell'aggiornamento i valori di consuntivo, una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- dimensionare le aliquote di recupero da applicare agli elementi PE e PD del corrispettivo PED in modo da recuperare gli importi nei successivi sei mesi;
- dimensionare l'aliquota del corrispettivo PPE in modo tale da permettere la restituzione ai clienti finali delle sopravvenienze attive relative all'anno 2005 rilevate da Acquirente unico, rimandando, per ragioni prudenziali, ulteriori eventuali diminuzioni del corrispettivo PPE in ragione di una migliore stima dell'avanzo del conto di cui all'articolo 70 del TIT conseguente alle determinazioni della perequazione relativa all'anno 2008 e delle ulteriori sopravvenienze di Acquirente unico relative agli anni dal 2006 al 2008;
- prevedere che la restituzione di cui al precedente alinea avvenga entro il mese di dicembre 2011;
- rinviare a un successivo provvedimento le modalità e i tempi di messa a disposizione da parte di Acquirente unico delle sopravvenienze attive di cui alla comunicazione 26 maggio 2010, nonché le modalità di regolazione tra la Cassa e gli esercenti la maggior tutela delle partite relative al corrispettivo PPE;
- confermare i valori della componente tariffaria UC₁ previsti dalla deliberazione ARG/elt 41/10

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

1. I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il trimestre luglio – settembre 2010 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 2.5, 2.6 e 2.7 allegate al presente provvedimento.
2. I valori del corrispettivo PED per il trimestre luglio – settembre 2010 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

1. I valori del corrispettivo PPE per il trimestre luglio – settembre 2010 sono fissati nelle tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Aggiornamento della componente UC₁

1. I valori della componente UC₁ per il trimestre luglio – settembre 2010 sono fissati nelle tabelle 5.1 e 5.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Con successivo provvedimento sono disciplinate le modalità e i tempi di messa a disposizione da parte di Acquirente unico delle sopravvenienze attive di cui alla comunicazione 26 maggio 2010, nonché le modalità di regolazione tra la Cassa e gli esercenti la maggior tutela delle partite relative al corrispettivo PPE.
2. Al comma 19.5 del TIV le parole “comma 7.4quater” sono sostituite dalle parole “comma 7.11”.
3. Il TIV con le modifiche risultanti dal presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all’1 luglio 2010.
4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore l’1 luglio 2010.

25 giugno 2010

Il Presidente Alessandro Ortis